

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

302° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	5
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	12
11 ^a - Lavoro	»	15
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	21

Commissione straordinaria

Diritti umani	<i>Pag.</i>	34
-------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	36
--	-------------	----

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2003

319^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio.

Il presidente AZZOLLINI comunica che alla Camera è stato presentato un emendamento che, modificando le norme di copertura del disegno di legge n. 228, ivi in discussione, dovrebbe consentire, una volta approvato, di ritenere congrue le somme disponibili sull'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, ai fini della copertura dell'emendamento 2.0.1 relativo al provvedimento in titolo. Preannuncia, pertanto, che la settimana prossima riprenderà l'esame del disegno di legge n.848-bis nella prospettiva di una rapida conclusione.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, come dianzi preannunciato, comunica che la prossima settimana proseguirà l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 848-*bis* nonché riprenderà l'esame del disegno di legge 2175. Ricorda inoltre che i senatori della Commissione sono invitati a partecipare al convegno dei rappresentanti delle Commissioni bilancio dei Parlamenti degli Stati membri dell'OCSE, che si tiene presso la Camera dei deputati, oggi, 5 giugno, e domani, 6 giugno, in cui è previsto l'intervento, oltre che del Presidente della Camera, Casini e del Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti, di dirigenti dell'OCSE, del Direttore del *Congressional Budget Office* degli Stati Uniti e di altri esperti di rilievo internazionale.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte, tenuto anche conto dello svolgimento del citato convegno dell'OCSE, che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 14, 30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 14, 45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2003

154^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE REFERENTE

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI informa di aver rappresentato l'opportunità che la Commissione sia messa in condizione di proseguire l'esame del provvedimento anche nella giornata di martedì prossimo, pur in presenza della decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di inserire il disegno di legge nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta di oggi, ove concluso. Tale programma dovrebbe consentire di superare le difficoltà finora emerse, soprattutto per quanto riguarda gli immobili in uso al Ministero della difesa.

Il senatore EUFEMI apprezza l'orientamento espresso dal Presidente, ma suggerisce di rinviare l'esame degli emendamenti alla seduta di martedì 10 giugno, al fine di consentire una maggiore ponderazione degli argomenti e agevolare conseguentemente il lavoro in Assemblea.

Il presidente PEDRIZZI ritiene preferibile impegnare la Commissione nell'esame degli emendamenti all'articolo 1 e nell'illustrazione di quelli riferiti agli altri articoli, sottolineando l'opportunità che la Commissione, in analogia a quanto fatto nelle scorse settimane, sia in condizione di concludere i lavori rispettando la calendarizzazione dell'Assemblea.

Il relatore CANTONI condivide l'orientamento del presidente Pedrizzi ad evitare un differimento dell'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO prende atto.

Il senatore GIRFATTI sottolinea l'opportunità di analizzare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 nella prospettiva di raggiungere una posizione univoca e unitaria.

Il senatore TURCI, sottolineando come non appaiano superate le divergenze tra il Governo e parte della maggioranza, chiede che il Governo ribadisca il proprio orientamento su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice DE PETRIS manifesta a sua volta l'auspicio che venga a delinearsi un quadro più preciso delle relative posizioni, non senza aver sollecitato – in merito all'ordine dei lavori – la Presidenza a tener conto dell'avvio della seduta dell'Assemblea, prevista per le ore 9.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver assicurato che la seduta della Commissione terminerà contestualmente all'inizio dei lavori dell'Assemblea, dà la parola al sottosegretario Maria Teresa Armosino per riepilogare i pareri già espressi nella seduta di ieri e per proseguire nella valutazione dei restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO conferma il parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, mentre sull'emendamento 1.5, malgrado quanto dichiarato in precedenza, invita i presentatori al ritiro.

Ribadisce quindi l'invito del Governo ai senatori dei Gruppi di maggioranza a ritirare tutti gli emendamenti relativi alla dismissione degli alloggi in uso al Ministero della difesa, al fine di elaborare una proposta modificativa del testo quanto più rispondente agli indirizzi di fondo del provvedimento e in linea con i numerosi emendamenti.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 sono stati già ritirati dai rispettivi presentatori.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento 1.11, sul quale il senatore EUFEMI insiste per la votazione.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 sono stati già ritirati dai relativi presentatori.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene ricordando che il proprio invito, già formulato e accolto nella seduta di ieri, al ritiro degli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21, di identico contenuto, era motivato dall'opportunità di procedere ad una riformulazione dei medesimi, inserendo la puntualizzazione dell'esclusione dalla cartolarizzazione degli alloggi per i quali gli occupanti abbiano ricevuto un provvedimento amministrativo di recupero forzoso con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il senatore EUFEMI rileva che una modifica siffatta potrebbe essere apportata in Commissione, anziché in sede di esame in Assemblea. Rileva inoltre che il senatore Iervolino non ha ritirato l'emendamento 1.19 e che il Governo sembra voler mutare orientamento, come nel caso dell'emendamento 1.5.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che l'emendamento 1.19 è stato ritirato dal senatore Girfatti.

Il senatore EUFEMI non condivide l'orientamento assunto dalla rappresentante del Governo in relazione all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore GIRFATTI chiede alla rappresentante del Governo di esporre analiticamente le ragioni della richiesta di ritiro degli emendamenti in discorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiarisce che la finalità di numerosi emendamenti provenienti dai senatori dei Gruppi di maggioranza è quella di ampliare quanto più possibile il campo di applicazione dell'operazione di dismissione di immobili in uso all'Amministrazione militare. Precisa tuttavia che tali emendamenti, in caso di approvazione, determinerebbero, nel loro complesso, un quadro disomogeneo. Pertanto l'orientamento del Governo, ferma restando la piena adesione all'istanza di allargamento della portata delle dismissioni degli alloggi sopra citati, è quello di invitare i senatori proponenti a ritirare tali emendamenti, per consentire al relatore e ai senatori dei Gruppi di maggioranza di pervenire ad una proposta di modifica unitaria e organica.

Per quanto concerne specificamente gli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21, ricorda che la valutazione favorevole del Governo circa l'inserimento della precisazione che sono esclusi dal recupero forzoso gli occupanti di alloggi che abbiano ricevuto un provvedimento amministrativo di recupero forzoso mediante notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, è giustificata alla luce dell'opportunità di non sovrapporsi alle operazioni già in corso di rilascio di immobili occupati senza titolo, in relazione ai quali siano già state inviate lettere di invito ad abbandonare gli immobili medesimi.

Il senatore GIRFATTI si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo e condivide la necessità di procedere alla riformulazione degli emendamenti in un'ottica unitaria.

Il senatore EUFEMI non condivide l'orientamento del Governo esposto dal sottosegretario e dichiara che i senatori dell'Unione Democristiana e di Centro non parteciperanno alla votazione degli emendamenti, abbandonando così i lavori.

Il presidente PEDRIZZI ricorda ancora una volta che gli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21 sono stati già ritirati dai relativi presentatori.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce ancora una volta il parere contrario sull'emendamento 1.22 ed esprime analogo parere contrario sull'emendamento 1.23.

Il relatore CANTONI illustra l'emendamento 1.24 (testo 2) risultante da una riformulazione dell'emendamento 1.24, in ossequio al parere espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione economica.

Su tale emendamento il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime quindi parere favorevole. Il Sottosegretario esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento 1.25 e parere contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28; evidenzia poi che l'emendamento 1.24 (testo 2) ha una portata più ampia dell'emendamento 1.29, ragion per cui chiede ai presentatori di ritirare quest'ultimo.

Il senatore TURCI, preso atto della dichiarazione del Sottosegretario, ritira l'emendamento 1.29.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.30, preannunciando, diversamente, parere contrario.

Il senatore TURCI insiste per la votazione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario sull'emendamento 1.31 e invita al ritiro degli emendamenti 1.32 e 1.33.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, il senatore GIRFATTI ritira l'emendamento 1.32; il PRESIDENTE aggiunge la firma e ritira l'emendamento 1.33.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO invita quindi a ritirare l'emendamento 1.34, sottolineando come la valutazione circa la qualifica di immobile di pregio sia demandata all'Agenzia del Territorio, anche ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

Il senatore TURRONI puntualizza a sua volta come in determinate zone urbane tutti gli immobili ivi ubicati siano automaticamente considerati come immobili di pregio e, congiuntamente alla senatrice DE PETRIS, cita alcuni esempi.

Il SOTTOSEGRETARIO richiama nuovamente la normativa in vigore e fa riferimento alle valutazioni possibili circa la quantità effettiva degli immobili di pregio attualmente esistenti. Invita quindi a ritirare l'emendamento 1.35.

Il senatore GIRFATTI, accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.35.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.36 e parere contrario sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.42. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.43.

Il senatore FRANCO Paolo, accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.43.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.44, 1.45, 1.46 e 1.47; esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.48 e parere contrario sull'emendamento 1.Tab.A.1.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che l'emendamento 1.Tab.A.2 è già stato ritirato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si sofferma quindi sugli emendamenti 1.51, 3.63 e 3.64, chiedendo che essi vengano ritirati. Spiega come non vi sia, da parte del Governo, alcuna volontà di penalizzare ovvero discriminare la regione Sardegna rispetto al Friuli Venezia-Giulia ma come, tuttavia, la situazione sarda sia, dal punto di vista delle esigenze di difesa nazionale, differente.

Ricorda inoltre l'esistenza di un tavolo di discussione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui partecipano naturalmente anche rappresentanti della regione Sardegna, volto a individuare i beni immobili in uso al Ministero della difesa da dismettere a favore di tale regione.

Sottolinea poi come sia intenzione del Governo risolvere tale problematica mediante un apposito provvedimento, giustificato d'altro canto dall'esigenza di vagliare i singoli beni immobili cui si riferiscono gli emendamenti 1.51 e 3.63.

Il senatore CADDEO insiste per la votazione dell'emendamento 1.51, sottolineando come i beni indicati nella tabella ivi contenuta siano in realtà già stati individuati quali immobili da dismettere. Cita l'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, nonché l'intesa raggiunta tra

Governo e Regione nel 1999, puntualizzando altresì come una notevole porzione del territorio sardo sia interessata da servitù militari, non più indispensabili alla difesa e dannose per l'economia locale. Auspica che l'atteggiamento del Governo sia improntato ad una maggiore chiarezza.

Ritiene che le medesime argomentazioni appena esposte valgono anche in relazione all'emendamento 3.63, mentre con riferimento all'emendamento 3.64 ricorda che la dismissione dell'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari a favore della Sardegna – rispetto alla vendita – era già stata valutata positivamente trattandosi di un edificio di un grande valore storico e culturale. Pur nella consapevolezza che per attuare tale trasferimento sarebbe sufficiente un provvedimento amministrativo, reputa che l'adozione di un atto di rango legislativo costituirebbe un segnale incoraggiante nell'ottica del riconoscimento alla Regione di diritti su beni non più essenziali per garantire la difesa nazionale.

Il relatore CANTONI, riconosciuta la rilevanza delle problematiche sottoposte all'attenzione della Commissione da parte del senatore Caddeo, si associa all'invito del sottosegretario nell'ipotesi dell'emanazione di uno specifico provvedimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Ministero della difesa. Rileva peraltro come occorra approfondire il contenuto delle tabelle annesse agli emendamenti e ribadisce, quindi, parere contrario su tali proposte modificative.

Il senatore SALERNO, pur ritenendo degne di considerazione le problematiche relative alla Sardegna, sottolinea come questioni analoghe possano ravvisarsi anche relativamente a molte altre regioni italiane. Giudica quindi improprio inserire norme particolaristiche all'interno di un provvedimento dall'impronta, al contrario, non localistica.

Il senatore CADDEO, ribadendo la diversità della situazione sarda rispetto a quella di tutte le altre regioni italiane e non condividendo il rilievo del presidente PEDRIZZI circa le differenze intercorrenti tra le esigenze di difesa nazionale della Sardegna e quelle del Friuli Venezia-Giulia, respinge l'invito del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO al ritiro degli emendamenti 1.51, 3.63 e 3.64, insistendo per la votazione dei medesimi.

Il presidente PEDRIZZI, nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 10 giugno, ricordando che il termine per la presentazione in Assemblea degli emendamenti al disegno di legge n. 2248 scade alle ore 19 di oggi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2248**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.24 (testo 2)**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «Ai fini dell'applicazione del comma 1»;

b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I"».

«5-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 104 del 1996 si provveda in un'unica soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2003

211^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Griffagnini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Griffagnini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 27 maggio scorso.

Il sottosegretario INNOCENZI, in sede di replica, sottolinea innanzitutto la necessità di procedere alla valutazione sul disegno di legge al di fuori delle polemiche di natura politica da cui è stato accompagnato. Il testo approvato dalla Camera contiene, infatti, elementi importanti, utili al riassetto del sistema televisivo nazionale. Il disegno di legge tiene conto degli indirizzi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica sui temi del pluralismo delle informazioni, delle questioni relative alla innovazione tecnologica del settore, delle ricadute sul nuovo titolo V della Costituzione. Aspetti non secondari sono inoltre relativi all'emittenza locale, alla tutela dei minori ed alla riforma del servizio pubblico. Il disegno di legge assume, pertanto, una configurazione di legge di sistema più ampia di quella – fortemente riduttiva – che il dibattito politico e una certa stampa non sempre attenta ai contenuti ad esso banalmente attribuiscono. Per quanto concerne la questione del pluralismo, l'obiezione principale sollevata dai senatori dell'opposizione riguarda la scarsa tutela che, a tale proposito, il disegno di legge garantirebbe a nuovi soggetti che volessero entrare nel mercato. Sul punto ribatte che il pluralismo informativo sarà assicurato grazie all'evoluzione tecnologica che consentirà un aumento del numero dei soggetti operanti nel settore, i quali, grazie alle tecnologie digitali, non incontreranno più le stesse barriere presenti nel passato. Mercati più ampi e maggiori possibilità imprenditoriali permetteranno un incremento considerevole del pluralismo interno e la nascita di nuove e distinte figure di operatori economici, quali i fornitori di rete, di contenuti e di servizi. La linea seguita dal Governo è, quindi, quella di ampliare il mercato per ampliare la platea dei concorrenti. Sotto il profilo della regolamentazione, bisogna inoltre considerare che le regole attualmente fissate per il concessionario del servizio pubblico saranno in futuro estese a tutte le televisioni che svolgeranno, di fatto, un pubblico ser-

vizio. Sul tema del sistema integrato delle comunicazioni, rileva poi che esso, originariamente introdotto con la cosiddetta legge Mammì, la n. 223 del 1990, è stato successivamente confermato dalla legge n. 249 del 1997. A tale proposito, cita l'esempio degli Stati Uniti, laddove la *Federal Commission* ha fatto recentemente cadere le barriere esistenti tra la proprietà dei giornali e quella delle televisioni, confermando così una tendenza, a livello mondiale, all'integrazione del sistema delle comunicazioni. La regolamentazione asimmetrica prevista all'interno del disegno di legge consentirà inoltre agli operatori italiani di non rimanere sottodimensionati rispetto ai grandi gruppi mondiali. Il disegno di legge innova poi anche sul versante della tutela dei minori, la cui normativa si rivela non più adeguata alle esigenze attuali. Per quanto riguarda la questione del digitale terrestre, ritenuta da alcuni senatori un vero e proprio libro dei sogni, ricorda che proprio il senatore Rognoni, relatore nella passata legislatura sul disegno di legge 1138, nel 2001 aveva già individuato il termine del 2006, quale data del definitivo passaggio al digitale. Occorrerà certamente una forte volontà politica per rispettare effettivamente la scadenza del predetto termine, ma la strada è comunque segnata. Attraverso il digitale terrestre sarà possibile portare a casa di tutti i cittadini, soprattutto quelli con difficoltà a muoversi, i servizi della pubblica amministrazione e della sanità che spesso non sono difficilmente fruibili. Su questo punto, significative sono le innovazioni proposte dal Governo che intende lanciare un programma di incentivazione alla diffusione dei *decoder* che favorisca l'alfabetizzazione informatica e telematica del Paese. Sul tema del servizio pubblico, infine, ricorda che un *referendum* popolare ha sancito la progressiva uscita dello Stato dalla RAI. In tale contesto, il Governo intende perseguire la strada sicura della *public company* e non la dismissione incerta e disorganica delle società del gruppo RAI. Esprime, infine, la disponibilità del Governo a valutare le proposte emendative della Commissione relative alla nomina del Consiglio di amministrazione e, più in generale, idonee a conferire un apporto costruttivo al disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi 5 giugno 2003 alle ore 15 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2003

169^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(229) MUZIO ed altri. – *Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

(230) MUZIO ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(330) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

(349) BATTAFARANO ed altri. – *Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto*

(540) CARELLA ed altri. – *Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto*

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifica alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(760) FORCIERI ed altri. – *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(977) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti*

(1240) RIPAMONTI. – *Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto*

(1253) *GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257*

– e petizioni n. 401 e n. 424 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sullo schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, richiesta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento del Senato. Prospetta quindi l'opportunità di proseguire nella seduta odierna l'esame congiunto, acquisendo, in particolare, i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti al predetto schema di testo unificato, già illustrati nelle precedenti sedute.

Appare inoltre necessario che la Commissione intraprenda apposite iniziative, atte a superare gli ostacoli procedurali che il mancato invio della sopracitata relazione tecnica è suscettibile di ingenerare. A tal fine, ove la Commissione consenta, ritiene opportuno chiedere formalmente al Presidente della Commissione bilancio – anche alla luce della sensibilità manifestata in più occasioni dal senatore Azzollini in ordine alle rilevanti implicazioni di ordine sociale sottese alla disciplina in questione – di rivolgere un ulteriore invito al Governo, in aggiunta a quelli già proposti precedentemente, da ultimo il 7 maggio, affinché la relazione tecnica sul provvedimento in esame venga trasmessa nel più breve tempo possibile.

In attesa dell'invio del sopracitato documento, sembra anche opportuno che la Commissione inserisca nel programma dei lavori un'audizione del Commissario straordinario dell'INPS, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, al fine di acquisire, attraverso tale strumento procedurale, i dati tecnici elaborati dall'Istituto in ordine alle stime della spesa derivante dall'applicazione del provvedimento in questione.

Il relatore FABBRI e il senatore BATTAFARANO esprimono entrambi una valutazione positiva in ordine alle proposte formulate dal Presidente.

Il senatore MUZIO, dopo aver dichiarato di condividere le proposte elaborate dalla Presidenza, sottolinea l'esigenza di acquisire elementi informativi sui profili di spesa, tenendo conto sia degli impegni legati all'attuazione della normativa vigente, sia di quelli che si produrranno una volta che la nuova disciplina sarà entrata in vigore.

Il senatore PIZZINATO, ad integrazione delle condivisibili esigenze prospettate dal senatore Muzio, evidenzia la necessità di procedere all'acquisizione di adeguati elementi informativi anche in ordine ai costi deri-

vanti dall'attuazione delle più recenti sentenze della Corte Costituzionale, adottate nell'ambito della materia in questione. Di tali pronunce, a suo avviso, il testo all'esame tiene conto soltanto in misura parziale.

Il sottosegretario BRAMBILLA, dopo aver ricordato che gli organi competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno profuso un deciso e costante impegno per sollecitare, soprattutto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, il compimento degli atti necessari alla predisposizione della relazione tecnica, consegna alla Commissione alcuni documenti elaborati congiuntamente all'INPS e all'INAIL, contenenti una quantificazione degli oneri finanziari in discussione, precisando che gli stessi dati sono stati inviati anche al sopracitato organo del Ministero dell'economia.

Fatta salva l'esigenza di effettuare qualche lieve aggiustamento, derivante dai costi aggiuntivi conseguenti all'applicazione di sentenze emesse in riferimento alla materia in questione, il quadro economico complessivo delineato dai sopracitati documenti risulta congruo e completo, per quel che concerne la quantificazione della spesa.

La Commissione conferisce quindi al Presidente il mandato di interpellare formalmente il presidente della 5^a Commissione permanente, senatore Azzollini, per invitarlo a valutare l'opportunità di rivolgere un ulteriore sollecito al Governo ad inviare la relazione tecnica in tempi compatibili con una celere prosecuzione dell'*iter* di approvazione del testo all'esame, nonché il mandato di attivare la procedura prevista dall'articolo 47 del Regolamento del Senato, per lo svolgimento di un'audizione del Commissario dell'INPS, finalizzata alla puntuale ricognizione degli oneri finanziari sottesi alla disciplina in questione.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante Governo sugli emendamenti presentati, riferiti allo schema di testo unificato e pubblicati in allegato al resoconto sommario delle sedute della Commissione in data 30 gennaio e 4 febbraio 2003.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Formula inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti presentati in riferimento all'articolo 3, fatta eccezione per gli emendamenti 3.45, 3.26 e 3.42 (di identico tenore), 3.34, 3.37 e 3.48, per i quali invece esprime parere favorevole.

Risulta inoltre contrario il parere del relatore in ordine a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché all'articolo 5, fatto salvo l'emendamento 5.2, per il quale viene invece espressa una valutazione favorevole.

Il relatore esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Il sottosegretario BRAMBILLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Invita inoltre il proponente dell'emendamento 3.45, presidente Zanoletti, ad un' integrazione di tale proposta emendativa, volta a sancire espressamente la possibilità per il lavoratore interessato di presentare il *curriculum* lavorativo anche in fase successiva rispetto alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, fermo restando comunque l'obbligo per lo stesso di presentare tale istanza entro i 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in questione, già ribadito nell'ambito dell'originario testo dell'emendamento.

Il presidente ZANOLETTI aderisce all'invito del rappresentante del Governo, e riformula l'emendamento 3.45 nel seguente modo: «al comma 2, all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: L'avvio' con le seguenti: Rispettato il termini d'inoltro della domanda di cui al comma 2, l'avvio' e conseguentemente al comma 2, dopo le parole lavoratore interessato,' aggiungere la dizione anche successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1,'».

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.26 e 3.42 (di identico tenore), 3.34, 3.37 e 3.48. Formula invece parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su tutte le proposte emendative presentate in ordine all'articolo 4.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 5.2, formula parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché su quelli inerenti agli articoli 6 e 7.

Il senatore BATTAFARANO, il quale dopo aver auspicato l'invio, entro la prossima settimana, della relazione tecnica richiesta dalla 5^a Commissione permanente, fa presente che l'eventuale protrarsi dell'ingiustificato atteggiamento di inottemperanza da parte del Governo, indurrà il Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo ad assumere pubblicamente una posizione fortemente critica in ordine alla vicenda in questione.

Il senatore PIZZINATO, dopo aver ricordato tutte le precedenti attività poste in essere della Commissione bilancio, finalizzate a sollecitare l'invio da parte del Governo della relazione tecnica, prospetta l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato di assumere le opportune iniziative atte a garantire, in tempi brevi, l'adempimento di tale onere procedimentale. Precisa inoltre che la legge finanziaria per il 2003 contiene un'apposita previsione di spesa in ordine al settore attinente all'amianto e conseguentemente risulta del tutto incomprensibile ed ingiustificato il ritardo che si continua a registrare nell'invio della relazione tecnica.

Il senatore MUZIO concorda sull'opportunità, prospettata dal senatore Pizzinato, di sottoporre la questione al Presidente del Senato, anche

alla luce della natura e della valenza dell'ostacolo procedimentale costituito dal mancato inoltro della relazione tecnica, che non espleta un'incidenza limitata ad una sola parte politica, essendo al contrario correlato ad esigenze unanimemente riconosciute nell'ambito della 11^a Commissione.

Il senatore Ripamonti – prosegue l'oratore – in occasione di una precedente seduta della Commissione, formulava la ragionevole ipotesi che le risorse stanziata nell'ambito della legge finanziaria per il settore in questione, fossero state destinate a far fronte ad altre tipologie di spese. Chiede quindi chiarimenti in ordine all'effettiva situazione sussistente in tale ambito.

Il SOTTOSEGRETARIO precisa che le risorse stanziata nell'ambito della legge finanziaria per il 2003, in riferimento alla materia in questione, sono state integralmente trasferite all'INPS, al fine di assicurare la copertura delle spese derivanti dall'attuazione della legislazione in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI TESTO
UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 229, 230, 330, 349, 540, 590, 760, 977, 1240, 1253**

Art. 3

3.45 (Testo 2)

ZANOLETTI

Al comma 2, all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: «L'avvio» con le seguenti: «Rispettato il termine d'inoltro della domanda di cui al comma 2, l'avvio» e conseguentemente al comma 2, dopo le parole «lavoratore interessato,» aggiungere la dizione «anche successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1,».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2003

224^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE REFERENTE***(470) LAURO ed altri.** – *Interventi per lo sviluppo delle isole minori***(813) PACE ed altri.** – *Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori***(1222) BONGIORNO ed altri.** – *Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**(1446) ROTONDO ed altri.** – *Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori***(1450) DETTORI e VALLONE.** – *Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori*– e **petizione n. 135 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 2 ottobre 2002.

Il presidente NOVI, in qualità di relatore, illustra la proposta di testo unificato da lui predisposta che, all'articolo 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'elenco funzionale delle isole minori italiane tra le quali sono comprese oltre alle isole marine anche le isole lacuali. L'elenco di cui all'allegato A definisce l'ambito territoriale di riferimento dell'impegno dello Stato – sancito dal comma 3 dello stesso articolo 1 – a riconoscere alle isole minori il ruolo di poli dello sviluppo sostenibile della regione mediterranea e a tutelarne la specificità ambientale, culturale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali. Questo impegno statale appare del resto conforme alla nuova ripartizione costituzionale delle competenze definita con la riforma del Titolo

V della Costituzione. Difatti, esso è destinato prevalentemente a dispiegarsi in materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato o di legislazione concorrente Stato-Regioni. Peraltro, anche rispetto ad alcune materie che potrebbero ritenersi di competenza esclusiva regionale l'impegno statale risulta comunque legittimato dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in base al quale per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Soprattutto il provvedimento fonda l'intervento per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle isole minori sul principio di leale collaborazione tra i diversi enti territoriali che costituiscono la Repubblica e conferisce una dimensione concretamente operativa a tale principio con l'articolo 3, che prevede specifici strumenti di programmazione concertata proprio al fine di rendere possibile la fattiva e leale partecipazione a quell'intervento dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I settori che potranno essere interessati dagli interventi di tutela e di promozione dello sviluppo sono indicati al comma 3 dell'articolo 1 ed includono la tutela dell'ambiente e della salute, il diritto allo studio e alla formazione professionale, la promozione dell'offerta turistica, della pesca, dell'artigianato della maricoltura e dell'agricoltura, la pianificazione delle operazioni di soccorso in caso di emergenza, la promozione della ricerca e l'innovazione tecnologica, specie nei campi del telelavoro, della telemedicina, della teleformazione, delle fonti di energia alternative, della gestione dei rifiuti, dei servizi di trasporto, del rifornimento idrico, della valorizzazione dei beni ambientali e culturali. Tra l'altro si riconosce ai comuni la facoltà di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri e di istituire *tickets* d'ingresso oltre che la possibilità di disporre agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti e dei turisti nelle stagioni diverse da quella estiva; tali proposte appaiono opportune per arginare il fenomeno del sovrappollamento che, soprattutto nella stagione estiva, si presenta nelle isole.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che è composto in maniera tale da consentire un'adeguata rappresentazione dei diversi enti territoriali interessati allo svolgimento delle politiche di promozione dello sviluppo sostenibile delle isole minori. Come specificato dal comma 4 dell'articolo 2, il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi ed esprime valutazioni, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ad aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori.

L'articolo 3 prevede il ricorso a strumenti di programmazione concertata per la tutela della specificità storica e culturale delle isole minori e per lo sviluppo delle loro potenzialità economiche e produttive. Lo Stato e le regioni interessate realizzano un'intesa istituzionale di programma, in attuazione della quale si provvede alla definizione di un accordo di programma con la partecipazione dell'ANCIM e mediante intese con gli enti locali interessati. L'attuazione del programma di interventi è affidata in sede locale ai comuni e alle comunità isolane.

L'articolo 4 prevede che i comuni delle isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita, nonché promuovere la convocazione a tal fine di apposite conferenze di servizi.

L'articolo 5 stabilisce che, sussistendo condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, nell'isola minore può essere istituito, previa intesa con la regione e senza ulteriori oneri per lo Stato, un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza. L'articolo 6 prevede che i sindaci dei comuni presenti nelle isole minori trasmettono ogni anno alla regione interessata e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sugli interventi effettuati e su quelli che si ritiene dovrebbero essere effettuati. L'articolo 7 dispone il trasferimento a titolo gratuito al patrimonio disponibile dei relativi comuni dei beni demaniali e patrimoniali presenti nel territorio delle isole minori e già destinati a funzioni di difesa nazionale, ad eccezione di quelli per i quali non sia dichiarata dal Ministro della difesa la destinazione in atto alle funzioni di difesa nazionale. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici. L'articolo 8 stabilisce che una quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS è destinata alla realizzazione di progetti di *e-government* nelle isole minori. L'articolo 9 indice la prima Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo e rimette a successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la fissazione della data della Conferenza e la costituzione del comitato organizzatore; a copertura dei relativi oneri finanziari è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2003.

L'articolo 10 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Fondo per sviluppo sostenibile delle isole minori, volto al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3. La dotazione del Fondo è fissata in 40 milioni di euro a decorrere dal 2003 e sino al 2022.

L'articolo 11 prevede che i comuni delle isole minori possono emettere prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico, mentre l'articolo 12 stabilisce che i comuni delle isole minori si avvalgono della consulenza e dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'istitu-

zione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole, e per l'accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alla certificazione europea dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

In conclusione, dopo aver ricordato che la proposta di testo unificato non era stata finora presentata giacché era in atto un'interlocuzione, non ancora perfezionata con alcuni componenti del Governo, osserva che i disegni di legge rispondono alle attese delle comunità delle isole minori la cui specificità territoriale ed ambientale dovrebbe essere adeguatamente salvaguardata; gli interventi proposti si inseriscono d'altronde all'interno di un disegno programmatico sul quale auspica che possa raggiungersi una positiva convergenza tra i gruppi della maggioranza e quelli dell'opposizione, fermo restando che l'interlocuzione con il Governo di cui si è accennato potrà concretizzarsi nella successiva fase di esame degli emendamenti.

Non facendosi osservazioni, su proposta del Presidente, la Commissione conviene di assumere quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo il testo unificato predisposto dal relatore, nonché di fissare il termine di presentazione degli emendamenti per mercoledì 18 giugno 2003, alle ore 10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 470-813-1222-1446-1450**

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)

Art. 1.

(Elenco funzionale delle isole minori italiane)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Elenco funzionale delle isole minori italiane, di cui all'Allegato A.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta dell'Elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito, senza ulteriori oneri per lo Stato. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili geografico, fisico e amministrativo e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete *Internet*.

3. Gli enti locali delle isole comprese nell'Elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolane e di arcipelago di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile;

c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

2) servizi di trasporto, rifornimento di combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti satellitari;

- 3) produzioni energetiche alternative;
- 4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- 5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

- 1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi *ticket* di ingresso;

- 2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti, e per i turisti nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolate previsti dal comma 3, l'Elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

Art. 2.

(Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato è composto:

- a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;
- b) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;
- c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e per le attività culturali e delle attività produttive designato dai rispettivi Ministri;
- d) da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

- a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;
- b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
- c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
- d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è rinnovato. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno.

Art. 3.

(Intese e accordi di programma per lo sviluppo sostenibile)

1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo

di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

Art. 4.

(Itinerari turistici locali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, e allo scopo della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche, territoriali esistenti fra i comuni delle isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assenti o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) predisposizione di un *memorandum* di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;
- b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;
- c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
- d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

Art. 5.

(Presìdi di protezione civile)

1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive mo-

dificazioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio di un'isola compresa nell'Elenco di cui all'articolo 1, comma 1, ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito, senza ulteriori oneri per lo Stato, un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Art. 6.

(Relazioni annuali)

1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero le comunità isolate o di arcipelago, curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al Presidente della regione territorialmente competente ed al Presidente del Comitato.

Art. 7.

(Trasferimento ai comuni di beni già destinati a funzioni di difesa nazionale)

1. Al fine di favorire la loro valorizzazione produttiva, commerciale, turistica e culturale, i beni demaniali e patrimoniali già destinati a funzioni di difesa nazionale presenti nel territorio delle isole di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile dei comuni sul cui territorio i beni stessi insistono, salvo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia accertata

con decreto del Ministro della difesa la destinazione in atto dei medesimi alle rispettive finalità istituzionali.

2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dei beni e delle attività culturali relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, definisce le modalità di trasferimento dei beni di cui al comma 1.

3. I beni trasferiti ai sensi del presente articolo restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

Art. 8.

(Realizzazione di progetti di e-government nelle isole minori)

1. Al fine di favorire nelle isole minori l'innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e l'integrazione dei servizi erogati dalle diverse amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la quota del fondo di cui all'articolo 103, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da destinare alla realizzazione di progetti di *e-government* nelle isole di cui all'Allegato A e sono altresì definite le procedure e le modalità di utilizzo di tale quota.

Art. 9.

(Conferenza sullo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo)

1. È indetta la prima Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo, in vista della definizione di una politica di sviluppo in grado di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, e con lo scopo di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del Bacino del Mediterraneo e di valorizzare pienamente il patrimonio storico, economico e culturale rappresentato da tali comunità, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

2. La data della Conferenza è fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dallo stesso Ministro.

4. Il comitato organizzatore assume le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza e in particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori e agli

inviti da diramare. La designazione dei relatori e la scelta delle personalità da invitare potranno riguardare anche i rappresentanti delle isole minori degli altri Stati del Mediterraneo e le autorità di tali Stati. Il comitato organizzatore delibera, altresì, sul regolamento della Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni preparatorie.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di 500.000 euro per il 2003.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 10.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Fondo per sviluppo sostenibile delle isole minori.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia gli interventi previsti dall'art. 1, comma 3.

3. La dotazione del Fondo è fissata in 40 milioni di euro a decorrere dal 2003 e sino al 2022. Il fondo copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso.

Art. 11.

(Prestiti obbligazionari)

1. I comuni delle isole di cui all'articolo 1, comma 1, possono emettere prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito decreto le tipologie di investimenti finanziabili, i criteri e le procedure, le commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.

3. I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari.

4. I comuni delle isole minori possono accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui nel periodo in cui è sottoscritto il prestito obbligazionario di loro emissione.

Art. 12.

(Marchi di qualità ambientale)

1. I comuni delle isole di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono della consulenza ed organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le seguenti finalità:

a) istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;

b) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alla certificazione europea dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

ALLEGATO A (art. 1)

N.	Provincia	Isola			
1.	Novara	Isola S. Giulio			
2.	Verbania	Isola Madre			
3.	Verbania	Isola Superiore			
4.	Verbania	Isola Bella			
5.	Varese	Isolino Virginia			
6.	Como	Isola dei cipressi			
7.	Brescia	Isola del Garda			
8.	Perugia	Isola Polvese			
9.	Perugia	Isola Maggiore			
10.	Venezia	Torcello			
11.	Venezia	Burano			
12.	Venezia	S. Francesco del deserto			
13.	Venezia	S. Erasmo			
14.	Venezia	Murano			
15.	Venezia	Le Vignole			
16.	Venezia	S. Michele			
17.	Venezia	S. Giorgio Maggiore			
18.	Venezia	La Giudecca			
19.	Venezia	Lido			
20.	Venezia	S. Servolo			
21.	Venezia	S. Clemente			
22.	Livorno	Gorgona			
23.	Livorno	Capraia			

Segue: ALLEGATO A (art. 1)

N.	Provincia	Isola			
24.	Livorno	Isola d'Elba			
25.	Livorno	Pianosa			
26.	Livorno	Montecristo			
27.	Grosseto	Isola del Giglio			
28.	Grosseto	Giannutri			
29.	La Spezia	Palmaria			
30.	Latina	Ponza			
31.	Latina	Santo Stefano			
32.	Latina	Zannone			
33.	Latina	Palmarola			
34.	Latina	Ventotene			
35.	Napoli	Capri			
36.	Napoli	Ischia			
37.	Napoli	Procida			
38.	Foggia	Isola San Domino (Tremiti)			
39.	Trapani	Favignana			
40.	Trapani	Levanzo			
41.	Trapani	Marettino			
42.	Trapani	Pantelleria			
43.	Palermo	Ustica			
44.	Messina	Salina			
45.	Messina	Lipari			
46.	Messina	Stromboli			
47.	Messina	Panera			
48.	Messina	Filicudi			
49.	Messina	Alicudi			
50.	Messina	Vulcano			
51.	Agrigento	Lampedusa			
52.	Agrigento	Linosa			
53.	Sassari	La Maddalena			
54.	Sassari	Isola di Caprera			
55.	Sassari	Budelli			
56.	Sassari	Asinara			
57.	Sassari	Molara			
58.	Sassari	Razzoli			
59.	Sassari	Santo Stefano			
60.	Sassari	Santa Maria			
61.	Sassari	Spargi			
62.	Sassari	Tavolara			
63.	Cagliari	Carloforte (San Pietro)			

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2003

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo Poggiati, coordinatore per la Birmania di Amnesty International.

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di Paolo Poggiati, coordinatore per la Birmania di Amnesty International

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 febbraio.

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia gli ospiti di Amnesty International giunti per riferire sulla situazione della tutela dei diritti umani in Birmania alla luce dei recenti avvenimenti in quel paese.

Il dottor Paolo POBBIATI, Coordinatore di Amnesty International per la Birmania, ricorda come il paese asiatico sia estremamente complesso, pieno di difficoltà e di contraddizioni. La sua stessa conformazione etnica non è omogenea, il che ha portato nel tempo a concentrare il potere in un'unica etnia, causando la ribellione delle altre, fino alla costituzione di vere e proprie bande armate. Le donne vivono una condizione particolarmente infelice, in quanto è normale che le Autorità sottraggano alle famiglie uno o più figli per avviarli ai lavori forzati; le bambine vengono scelte normalmente a questo scopo, perché considerate meno produttive, e non di rado, da giovani, vengono costrette a prostituirsi per la truppa. L'esercito, che in Birmania ha guidato la lotta per giungere all'indipendenza del paese, ha l'unico scopo di conservare il potere anche attraverso

una feroce repressione. Nulla lascia pensare che la dittatura possa in tempi brevi evolvere verso una forma più temperata di regime. Proprio per questo non desta meraviglia che la scorsa settimana la protesta sia nata spontaneamente ovunque nel paese si sia recata Auung San Suu Kyi, che con il suo carisma e la sua credibilità catalizza il dissenso. Voci non confermate riferiscono addirittura che San Suu Kyi sia rimasta ferita negli scontri. Amnesty International auspica che il Governo italiano, alla vigilia del semestre di presidenza europeo, voglia intervenire in favore dei prigionieri e delle persone tratte in arresto nel corso dei recenti disordini. Amnesty chiede ai parlamentari di attivarsi subito a questo scopo.

Prendono quindi la parola il senatore MARTONE, la senatrice DE ZULUETA, il senatore FORLANI e il presidente PIANETTA.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2003

204^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 8,50.

(1727) Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo e in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di martedì 3 giugno.

Il relatore NOCCO ricorda che nella precedente seduta si è rilevato che la Commissione ha già espresso un parere non ostativo su norme analoghe a quelle recate dal testo del disegno di legge in esame e sono stati inoltre esposti i rilievi in ordine ai relativi emendamenti.

Il senatore MORANDO chiede chiarimenti sulla correlazione fra gli oneri connessi agli emendamenti 2.2 e 5.2 e le norme di copertura dell'emendamento 5.0.1, di cui è opportuno valutare la congruità.

Il sottosegretario VEGAS non riscontra profili meritevoli di osservazioni per quanto attiene al testo del disegno di legge in esame e, per quanto concerne gli emendamenti, rileva che, dai dati forniti dal Dicastero competente, peraltro non verificati dalla Ragioneria generale, risulta che la copertura disposta dall'emendamento 5.0.1 è commisurata, al fine di coprire le spese per i supplenti di cui all'emendamento 5.2, al 50 per cento delle spese annue relative all'attività ordinaria dei componenti effettivi del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Sulla base della stessa documentazione non si ravvisano inoltre oneri correlati all'emendamento 2.2 in quanto l'indennità corrisposta ai componenti tecnici del Tribunale regionale delle acque è la medesima, a prescindere dal fatto che essi siano ingegneri o funzionari del Genio civile. L'oratore invita tuttavia la Commissione a valutare l'opportunità di corredare di una clausola di salvaguardia gli stanziamenti di cui al citato emendamento 5.0.1, rileva la neutralità finanziaria degli emendamenti 3.2 e 4.2 e riscontra che dall'emendamento 4.4 derivano maggiori oneri per l'indennità da erogare al personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche e trasferito fuori sede.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti offerti dal Governo, tenuto conto, inoltre, che la copertura disposta dall'emendamento 5.0.1 appare ragionevole ma non risulta formalmente verificata e che, tuttavia, essendo formulata come limite massimo di spesa, rende necessario assicurare la possibilità di modulare gli oneri al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite, propone di conferire mandato al relatore Nocco a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esaminati i relativi emendamenti esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.2 e 5.2 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 5.0.1, che reca le relative norme di copertura, nonché alla sostituzione, all'emendamento 5.2, delle parole: "nella misura" con le seguenti: "fino al massimo della misura"; esprime altresì parere non ostativo sull'emendamento 4.2 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 3.2, nonché parere contrario, ai sensi delle suddette disposizioni costituzionali, sull'emendamento 4.4.»

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,10.

